

MANUFATTI AMATORIALI PER CAVALLI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art.111 del Piano Operativo Comunale
art.78 LRT 65/2014
art.13 Reg.to Regionale 63/R/2016

AREE IDONEE:

Le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici sono individuate dal Piano Operativo.

I manufatti amatoriali per i cavalli non sono comunque consentiti nei sottosistemi PAE1, PAE2 e PAE3 e nei resede censiti di valore eccezionale.

RICHIEDENTE:

L'installazione di manufatti amatoriali destinati all'allevamento di cavalli esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita:

- al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.

TITOLO EDILIZIO (art.13 Reg.to Regionale 63/R/2016):

Permesso di costruire .

Oppure

SCIA alternativa ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 ,nel caso di

manufatti la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

- a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.

Per la formazione del titolo abilitativo è dovuto il versamento del contributo di costruzione di cui all'ALL.D del Regolamento Comunale per la determinazione di contributi e sanzioni in ambito urbanistico edilizio approvato con Delibera CC n. 2 del 15/02/2023.

Per i manufatti da installare in zone a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e/o art 142 del D. Lgs. 142/2004 occorre munirsi di autorizzazione paesaggistica specifica prima della presentazione della pratica edilizia.

ELEMENTI ESSENZIALI dell'istanza:

La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono:

- a) la dimostrazione del possesso dei requisiti ;
- b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ricovero degli animali;
- c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in relazione al numero di capi;
- d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al regolamento regionale e alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

OBBLIGHI /IMPEGNI DEL RICHIEDENTE :

Impegno a rimuovere il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.(art 13 co 5 reg.to)

Tale obbligo/impegno si intende assolto mediante sottoscrizione del modulo unico regionale (istanza permesso di costruire o scia alternativa) e la corretta compilazione dei dovuti campi ivi contenuti.

ATTENZIONE : nella modulistica regionale deve essere obbligatoriamente compilato il quadro d.2.5 (modello permesso di costruire) o quadro d.2.6 (modello SCIA alternativa) e allegata la dovuta documentazione .

Questi manufatti non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste. (legge 65 art 78 co 4)

La realizzazione dei manufatti è subordinata al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla previa realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento e di miglioramento ambientale .

La realizzazione degli annessi è consentita con la previsione di opere di sistemazione e miglioramento ambientale specifiche per il sottosistema di Paesaggio interessato .

In caso di mancato rispetto dei predetti impegni scattano le sanzioni di cui al Titolo VII Capo II LRT 65/14.

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI:

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita **a condizione che:**

- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni in cui si localizzano i box e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Siena e siano costituiti da un unico corpo;
- l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture per l'allenamento dei cavalli;
- sia rispettata una distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e verificata la conformità con le pertinenti norme igienico sanitarie e ambientali di trattamento di reflui degli allevamenti;
- i box siano costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima in gronda di 3 ml., pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico;
- i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- siano assenti dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo dei manufatti;
- non vengano eliminate alberature di interesse storico;
- il richiedente realizzi interventi di miglioramento ambientale.

Il manufatto può essere dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile in ragione di 15 mq. per cavallo e per 5.000 mq di terreno agricolo fino ad un massimo di 90 mq. di superficie coperta per sei cavalli.

La copertura dei manufatti potrà essere a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata. A copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore a 1 ml. Le pareti esterne e gli infissi dovranno essere verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni.